

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 330

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

24 dicembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2005/C 330/01	Sentenza della Corte (Grande Sezione), 15 novembre 2005, nella causa C-392/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Mancata riscossione per un errore delle autorità doganali nazionali di dazi doganali legittimamente dovuti — Responsabilità finanziaria degli Stati membri)	1
2005/C 330/02	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-158/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Gare d'appalto indette dall'Istituto nazionale per la salute — Servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio — Requisito di ammissione — Criteri di valutazione — Principio di non discriminazione)	1
2005/C 330/03	Sentenza della Corte (Terza Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-175/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (FEOGA — Decisione 2003/102/CE — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti per la conservazione degli oliveti nelle isole minori del mare Egeo — Esercizi 1999-2001)	2
2005/C 330/04	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 ottobre 2005, nel procedimento C-329/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos) Trapeza tis Ellados AE contro Banque Artesia (Libera circolazione dei capitali — Prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 — Acquisto di obbligazioni negoziabili in Borsa — Rimpatrio del prodotto della loro liquidazione)	2
2005/C 330/05	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 20 ottobre 2005, nella causa C-334/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/388/CEE — Telecomunicazioni — Art. 4 quinquies — Diritti di passaggio — Assenza di garanzia circa il carattere non discriminatorio della concessione dei diritti di passaggio — Mancato recepimento)	3

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2005/C 330/06	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-387/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1999 e 2000 — Decisione 2003/536/CE — Settore del vino, dell'olio d'oliva e delle carni bovina e ovina)	3
2005/C 330/07	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-437/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria («Inadempimento di uno Stato — Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE — Dentisti»)	4
2005/C 330/08	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-525/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Norme nazionali che hanno cessato di produrre effetti giuridici prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato — Irrricevibilità del ricorso»)	4
2005/C 330/09	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-166/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat — Zone di protezione speciale — Laguna di Missolonghi)	5
2005/C 330/10	Sentenza della Corte (Prima Sezione), 27 ottobre 2005, nelle cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Saint-Étienne e della Cour d'appel di Lyon): Nazairdis SAS e a. contro Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) (Nozione di aiuto di Stato — Imposta riscossa in base alla superficie degli esercizi — Vincolo tra l'imposta e la destinazione del relativo gettito)	5
2005/C 330/11	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-377/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/92/CE — Protezione dei lavoratori — Esposizione ai rischi di atmosfere esplosive — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	6
2005/C 330/12	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-23/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/34/CE — Condizioni di lavoro — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)	6
2005/C 330/13	Sentenza della Corte (Quarta Sezione), 27 ottobre 2005, nella causa C-165/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Coniugi — Necessità di un permesso di lavoro per il coniuge cittadino di uno Stato terzo)	7
2005/C 330/14	Causa C-363/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal, London, con ordinanza 19 settembre 2005, nella causa 1) J.P. Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc 2) The Association of Investment Trust Companies contro Commissioners of HM Revenue and Customs	7
2005/C 330/15	Causa C-366/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con sentenza 6 luglio 2005, nella causa Optimum — Telecomunicações, SA contro Fazenda Pública	8
2005/C 330/16	Causa C-373/05 P: Ricorso proposto il 10 ottobre 2005 dalla sig.ra Bart Nijs avverso l'ordinanza pronunciata il 26 maggio 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-377/04 Bart Nijs contro Corte dei Conti delle Comunità europee	8



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2005/C 330/17	Causa C-375/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, il 23 agosto 2005, nella causa sig. Erhard Geuting contro Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen	9
2005/C 330/18	Causa C-378/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio), con ordinanza 9 settembre 2005, nella causa Samotor SPRL contro État Belge	9
2005/C 330/19	Causa C-384/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 14 ottobre 2005, nel procedimento Johan Piek contro Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)	10
2005/C 330/20	Causa C-385/05: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia) con decisione 19 ottobre 2005 nel procedimento Confédération Générale du Travail, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.), Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), Confédération Générale du Travail — Force Ouvrière contro Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement	10
2005/C 330/21	Causa C-390/05: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 27 ottobre 2005	11
2005/C 330/22	Cancellazione dal ruolo della causa C-102/03	11
2005/C 330/23	Cancellazione dal ruolo della causa C-389/04	11
2005/C 330/24	Cancellazione dal ruolo della causa C-400/04	12
2005/C 330/25	Cancellazione dal ruolo della causa C-402/04	12
2005/C 330/26	Cancellazione dal ruolo della causa C-450/04	12
2005/C 330/27	Cancellazione dal ruolo della causa C-472/04	12
2005/C 330/28	Cancellazione dal ruolo della causa C-483/04	12
2005/C 330/29	Cancellazione dal ruolo della causa C-485/04	12
2005/C 330/30	Cancellazione dal ruolo della causa C-44/05	13
2005/C 330/31	Cancellazione dal ruolo della causa C-55/05	13
2005/C 330/32	Cancellazione dal ruolo della causa C-84/05	13
2005/C 330/33	Cancellazione dal ruolo della causa C-86/05	13
2005/C 330/34	Cancellazione dal ruolo della causa C-95/05	13
2005/C 330/35	Cancellazione dal ruolo della causa C-123/05	13
2005/C 330/36	Cancellazione dal ruolo della causa C-156/05	14
2005/C 330/37	Cancellazione dal ruolo della causa C-160/05	14



TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2005/C 330/38	Causa T-318/00: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2005 — Freistaat Thüringen/Commissione (Aiuti di Stato — Applicazione abusiva degli aiuti — Rischio di elusione dell'ordine di restituzione — Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale)	15
2005/C 330/39	Causa T-324/00: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2005 — CDA Datenträger Albrechts GmbH/Commissione (Aiuti di Stato — Applicazione abusiva degli aiuti — Rischio di elusione dell'ordine di restituzione — Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale)	15
2005/C 330/40	Causa T-38/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Groupe Danone/Commissione («Concorrenza — Intese — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla collaborazione»)	16
2005/C 330/41	Causa T-205/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Beatriz Salvador García/Commissione (Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto — Servizi svolti per un altro Stato o per una organizzazione internazionale — Nozione di dimora abituale — Motivazione)	16
2005/C 330/42	Causa T-298/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Herrero Romeu/Commissione («Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Motivazione — Principio della parità di trattamento»)	17
2005/C 330/43	Causa T-299/02: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Dedeu i Fontcuberta/Commissione («Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per conto di un altro Stato — Nozione di residenza abituale»)	17
2005/C 330/44	Causa T-60/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2005 — Regione siciliana/Commissione («Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Art. 230, quarto comma, CE — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Decisione della Commissione relativa alla soppressione e al recupero di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Errore manifesto di valutazione»)	18
2005/C 330/45	Causa T-83/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Salazar Brier/Commissione («Dipendenti — Remunerazione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII allo Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Motivazione — Principio di parità di trattamento»)	18
2005/C 330/46	Causa T-336/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 ottobre 2005 — Les Éditions Albert René (Parigi, Francia)/Uami (Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio denominativo anteriore comunitario e nazionale OBELIX — Domanda di marchio denominativo comunitario MOBILIX — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94)	19
2005/C 330/47	Causa T-368/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Rafael De Bustamante Tello/Consiglio dell'Unione europea («Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Principio di parità di trattamento»)	19
2005/C 330/48	Causa T-379/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Peek & Cloppenburg KG/UAMI («Marchio comunitario — Marchio denominativo Cloppenburg — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Provenienza geografica — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»)	19



2005/C 330/49	Causa T-415/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2005 — Cofradía de pescadores de «San Pedro» de Bermeo e a./Consiglio («Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro — Scambio dei contingenti di pesca — Trasferimento alla Repubblica francese di una quota del contingente di pesca delle acciughe assegnato alla Repubblica portoghese — Annullamento delle disposizioni che autorizzano tale trasferimento — Diminuzione per il Regno di Spagna delle possibilità di pesca effettive — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Esistenza del danno») 20	20
2005/C 330/50	Causa T-43/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Fardoom e Reinard/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2001/2002) 20	20
2005/C 330/51	Causa T-50/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Micha/Commissione («Dipendenti — Esercizio 1999/2001 — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Ritardo nella redazione del rapporto informativo») 21	21
2005/C 330/52	Causa T-51/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2005 — Leite Mateus/Commissione («Dipendenti — Rapporto di valutazione della carriera — Periodo di riferimento 2001/2002») 21	21
2005/C 330/53	Causa T-96/04: Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Cwik/Commissione delle Comunità europee («Dipendenti — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Rapporto di valutazione della carriera — Ricorso d'annullamento — Eccezione di illegittimità — Errori manifesti di valutazione — Errori di fatto — Molestie psicologiche — Risarcimento del danno subito — Danno morale») 21	21
2005/C 330/54	Causa T-305/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 ottobre 2005 — Eden/UAMI («Marchio comunitario — Marchio olfattivo Odore di fragola matura — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno non rappresentabile graficamente — Art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94») 22	22
2005/C 330/55	Causa T-258/99: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2005 — Makro Cash & Carry Nederland/Commissione («Aiuti di Stato — Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis — Distributori di benzina — Rischio di cumulo degli aiuti — Aiuti interessati dalla comunicazione — Interesse ad agire») 22	22
2005/C 330/56	Procedimento T-321/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2005 — Air Bourbon/Commissione (Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Pubblicazione di una comunicazione succinta — Irricevibilità) 23	23
2005/C 330/57	Causa T-366/05: Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Anhauser-Busch/UAMI 23	23
2005/C 330/58	Causa T-384/05: Ricorso presentato il 19 ottobre 2005 — I.R.I.P.A. Abruzzo/Commissione 23	23
2005/C 330/59	Causa T-385/05: Ricorso presentato il 21 ottobre 2005 — Transnáutica/Commissione delle Comunità europee 24	24
2005/C 330/60	Causa T-391/05: Ricorso presentato il 24 ottobre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Reagecon Diagnostics 25	25
2005/C 330/61	Causa T-265/00: Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2005 — Comitato «Venezia Vuole Vivere»/Commissione 25	25
2005/C 330/62	Causa T-410/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 — Italia/Commissione 25	25

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2005/C 330/63

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 315 del 10.12.2005 26



I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

15 novembre 2005

nella causa C-392/02: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Mancata riscossione per un errore delle autorità doganali nazionali di dazi doganali legittimamente dovuti — Responsabilità finanziaria degli Stati membri)

(2005/C 330/01)

(Lingua processuale: il danese)

Nella causa C-392/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 novembre 2002, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. H.-P. Hartvig e G. Wilms), contro **Regno di Danimarca** (agente: sig. J. Molde), sostenuto da: **Regno del Belgio** (agente: sig.ra A. Snoecx), **Repubblica federale di Germania** (agente: sig. W.-D. Plessing, assistito dagli avv.ti D. Sellner e U. Karpenstein, Rechtsanwälte), **Repubblica italiana** (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dall'avv. G. de Bellis, avvocato dello Stato), **Regno dei Paesi Bassi** (agenti: sig.re H.G. Sevenster e J. van Bakel), **Repubblica portoghese** (agente: sigg. L. Fernandes, Á. Seïça Neves e J.A. dos Anjos), **Regno di Svezia** (agenti: sig. A. Kruse nonché sig.re K. Wistrand e A. Falk), la Corte (Grande Sezione) composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Makarczyk, presidenti di Sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (relatore), P. Kūris, U. Löhms, E. Levits e A.Ó Caoimh, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, il 15 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno di Danimarca, atteso che le autorità danesi non hanno provveduto a mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee l'importo di DKK 140 409,60 di risorse proprie delle Comunità, oltre i relativi interessi di mora calcolati a decorrere dal 20 dicembre 1999, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario violando, in particolare, gli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre

1994, 94/728/CE, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.

- 2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.
- 3) Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 31 dell'8.2.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-158/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna ⁽¹⁾

(Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Gare d'appalto indette dall'Istituto nazionale per la salute — Servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio — Requisito di ammissione — Criteri di valutazione — Principio di non discriminazione)

(2005/C 330/02)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa C-158/03, **Commissione delle Comunità europee**, (agenti: sigg. G. Valero Jordana e K. Wiedner) contr **Regno di Spagna** (agente: sig. S. Ortiz Vaamonde) avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 aprile 2003, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di Sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr e U. Löhms, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 27 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore.

1. Il Regno di Spagna, non includendo nel capitolato d'oneri di un appalto pubblico di servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio e di altre tecniche di ventilazione assistite, da una parte, un requisito di ammissione che obblighi l'impresa offerente di disporre, al momento della presentazione dell'offerta, di un ufficio aperto al pubblico in provincia, o, eventualmente, nella capitale della provincia, in cui il servizio deve essere fornito, e, dall'altra, criteri di valutazione delle offerte che riconoscano, mediante l'attribuzione di punti supplementari, l'esistenza, al momento della presentazione dell'offerta, di impianti di produzione, di confezionamento e di imbottigliamento situati, eventualmente, in Spagna o entro 1 000 km dalla provincia in questione, o di uffici aperti al pubblico in altre specifiche località di questa, e che, in caso di parità tra diverse offerte, favoriscano l'impresa che abbia fornito precedentemente il servizio in questione, è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti in virtù dell'art. 49 CE.
2. Il ricorso è respinto per il resto.
3. Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 135 del 07.06.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-175/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(FEOGA — Decisione 2003/102/CE — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Aiuti per la conservazione degli oliveti nelle isole minori del mare Egeo — Esercizi 1999-2001)

(2005/C 330/03)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-175/03, **Repubblica ellenica** (agenti: sig. V. Kontolaimos e sig.ra S. Charitaki) contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig.ra M. Condou-Durante, assistita dall'avvocato N. Korogiannakis), avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 10 aprile 2003, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas,

presidente di sezione, J.-P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, J. Malenovský e U. Löhmus, giudici, avvocato generale: sig. F. G. Jacobs, cancelliere: Sig.ra Lynn Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La decisione della Commissione 14 febbraio 2003, 2003/102/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui stabilisce una correzione forfaitaria del 25 % per gli esercizi finanziari 1999-2001 (settore dell'ammasso pubblico) per un importo di EUR 9 926 005,21.
2. La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(¹) GU C 171 del 19.07.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 ottobre 2005

nel procedimento C-329/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos) Trapeza tis Ellados AE contro Banque Artesia (¹)

(Libera circolazione dei capitali — Prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 — Acquisto di obbligazioni negoziabili in Borsa — Rimpatrio del prodotto della loro liquidazione)

(2005/C 330/04)

(Lingua processuale: il greco)

Nel procedimento C-329/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Areios Pagos (Grecia), con ordinanza 31 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2003, nella causa dinanzi ad esso pendente tra **Trapeza tis Ellados AE** e **Banque Artesia**, la Corte (Prima Sezione) composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric, e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilesič (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Le obbligazioni stilate in moneta nazionale, con un termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, negoziate e quotate in Borsa, emesse da una banca con sede in uno Stato membro ed appartenente a tale Stato, rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva. Il loro acquisto, nonché il prodotto della loro liquidazione, sono disciplinati dall'art. 2 di tale direttiva, che fa riferimento all'allegato I, elenco B, della stessa direttiva, il quale prevede il rimpatrio del detto prodotto.
- 2) La circostanza secondo cui l'acquisto di obbligazioni rientranti nell'allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva sia stato finanziato con disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito, anche se rientrante nell'elenco D, voce IX, dello stesso allegato, non può influire sulla classificazione del movimento di capitali di cui trattasi nell'elenco B, voce IV A, del detto allegato.

(¹) GU C 239 del 4.10.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-334/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 90/388/CEE — Telecomunicazioni — Art. 4 quinquies — Diritti di passaggio — Assenza di garanzia circa il carattere non discriminatorio della concessione dei diritti di passaggio — Mancato recepimento)

(2005/C 330/05)

(Lingua processuale: il portoghese)

Nella causa C-334/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 30 luglio 2003, **Commissione delle Comunità europee**, (agenti: sig.ra A. Alves Vieira, sigg. S. Rating e G. Braga da Cruz) contro **Repubblica portoghese** (agenti: sigg. L. Fernandes e P. de Pitta e Cunha), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Repubblica portoghese, non avendo garantito la trasposizione dell'art. 4 quinquies della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, quale modificata dalla direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti.
- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(¹) GU C 251 del 18.10.2003

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-387/03: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(FEAOG — Liquidazione dei conti — Esercizi 1999 e 2000 — Decisione 2003/536/CE — Settore del vino, dell'olio d'oliva e delle carni bovina e ovina)

(2005/C 330/06)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-387/03, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 15 settembre 2003, **Repubblica ellenica**, (agenti: sig. I. Chalkias e sig.ra E. Svolopoulou) contro **Commissione delle Comunità europee**, (agente: sig.ra M. Condou-Durande, assistita dall'avvocato N. Korogiannakis) la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, facente funzione di presidente della quarta sezione (relatore), dai sigg. E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avv. generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 27 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 264 del 1.11.2003

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-437/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE — Dentisti»)

(2005/C 330/07)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-437/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.re C. Schmidt C. Tufvesson e sig. A. Manville), contro Repubblica d'Austria (agente: sig. E. Riedl), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Consentendo ai dentisti («Dentisten») di cui agli artt. 4, n. 3, e 6 della legge sui dentisti (Dentistengesetz)

— di esercitare le loro attività con il titolo di «Zahnarzt» (odontoiatra) o di «Zahnarzt (Dentist)» [odontoiatra (dentista)] e,

— d'invocare la disciplina derogatoria prevista all'art. 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CEE,

benché essi non soddisfino le condizioni minime previste all'art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, come modificata dalla direttiva 2001/19, per rientrare nel campo d'applicazione della normativa di cui a queste direttive,

la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19 ter della direttiva 78/686 e dell'art. 1 della direttiva 78/687.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Repubblica d'Austria e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 304 del 13.12.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-525/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Norme nazionali che hanno cessato di produrre effetti giuridici prima della scadenza del termine fissato nel parere motivato — Irricevibilità del ricorso»)

(2005/C 330/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-525/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. X. Lewis, C. Loggi e K. Wiedner) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, J. Makarczyk (relatore), C. Gulmann, R. Schintgen e J. Klučka, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana sopporteranno ciascuna le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 59 del 6.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

(Prima Sezione)

27 ottobre 2005

27 ottobre 2005

nella causa C-166/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

nelle cause riunite da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal des affaires de sécurité sociale di Saint-Étienne e della Cour d'appel di Lyon): Nazairdis SAS e a. contro Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat — Zone di protezione speciale — Laguna di Missolongi)

(Nozione di aiuto di Stato — Imposta riscossa in base alla superficie degli esercizi — Vincolo tra l'imposta e la destinazione del relativo gettito)

(2005/C 330/09)

(2005/C 330/10)

(Lingua processuale: il greco)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-166/04, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig.ra Patakia, sig. M. van Beek) contro **Repubblica ellenica** (agenti: sig.ra E. Skandalou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 aprile 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silvia de Lapuerta, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica ellenica, non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per l'istituzione e l'applicazione di un regime giuridico coerente, specifico, e completo, idoneo a garantire la gestione sostenibile e la protezione efficace della zona di protezione speciale della laguna di Missolongi, alla luce degli obiettivi di conservazione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva.

2. La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Nei procedimenti riuniti da C-266/04 a C-270/04, C-276/04 e da C-321/04 a C-325/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne (cause da C-266/04 a C-270/04 e C-276/04) e dalla Cour d'appel de Lyon (cause C-321/04 a C-325/04) (Francia) con decisioni, rispettivamente, 5 aprile 2004 e 24 febbraio 2004, pervenute in cancelleria, rispettivamente, in data 24, 25 e 29 giugno 2004 nonché 27 luglio 2004, nelle cause tra **Nazairdis SAS**, divenuta **Distribution Casino France SAS** (C-266/04), **Jaceli SA** (C-267/04), **Komogo SA** (C-268/04 e C-324/04), **Tout pour la maison SARL** (C-269/04 e C-325/04), **Distribution Casino France SAS** (C-270/04), **Bricorama France SAS** (C-276/04), **Distribution Casino France 3 SAS** (C-321/04), **Société Casino France**, succeduta alla **IMQEF SA**, a sua volta succeduta alla **JUDIS SA** (C-322/04), **Dechrist Holding SA** (C-323/04), e **Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic)**, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. K. Schiemann, presidente della Quarta Sezione facente funzione di presidente della Prima Sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 27 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla riscossione di un'imposta quale l'imposta francese di sostegno al commercio e all'artigianato.

⁽¹⁾ GU C 156 del 12.06.2004.

⁽¹⁾ GU C 228 dell'11.9.2004
GU C 201 del 7.8.2004
GU C 239 del 25.9.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-377/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/92/CE — Protezione dei lavoratori — Esposizione ai rischi di atmosfere esplosive — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 330/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella Causa C-377/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. D. Martin e V. Kreuzschatz) contro **Repubblica d'Austria** (agente: sig.ra C. Pesendorfer), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) e U. Løhmus, giudice, avv. generale: L. A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato in data 27 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla completa trasposizione della direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 16 dicembre 1999, 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.*

2. *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-23/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/34/CE — Condizioni di lavoro — Organizzazione dell'orario di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 330/12)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-23/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 25 gennaio 2005, nella causa tra **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig. G. Rozet e sig.ra N. Yerrell) e **Granducato di Lussemburgo** (agente: sig. S. Schreiner) la Corte (Sesta Sezione) composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 27 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato — eccezion fatta per quanto riguarda le disposizioni da adottare per i medici in formazione — le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 2000, 2000/34/CE, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima.*

2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

3) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

27 ottobre 2005

nella causa C-165/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Coniugi — Necessità di un permesso di lavoro per il coniuge cittadino di uno Stato terzo)

(2005/C 330/13)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-165/05, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto l'8 aprile 2005, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. G. Rozet) contro **Granducato di Lussemburgo** (agente: sig. S. Schreiner) la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Lenaerts e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 27 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Granducato di Lussemburgo, avendo imposto nella sua normativa l'ottenimento di un permesso di lavoro per i cittadini di Stati terzi coniugi di lavoratori migranti dell'Unione europea e non avendo conformato la propria normativa al diritto comunitario, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

2. Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.05.2005.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vat and Duties Tribunal, London, con ordinanza 19 settembre 2005, nella causa 1) J.P. Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc 2) The Association of Investment Trust Companies contro Commissioners of HM Revenue and Customs

(Causa C-363/05)

(2005/C 330/14)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 19 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 settembre 2005, nella causa 1) J.P. Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc 2) The Association of Investment Trust Companies contro Commissioners of HM Revenue and Customs, il Vat and Duties Tribunal, London ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'espressione «fondi comuni d'investimento» contenuta all'art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA ⁽¹⁾, possa includere fondi di investimento di tipo «chiuso» come le ITCs.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'espressione «quali sono definiti dagli Stati membri», contenuta all'art. 13 B, lett. d), n. 6:
 - a) consenta agli Stati membri di limitare a taluni «fondi comuni di investimento» presenti nei loro ordinamenti il beneficio dell'esenzione della fornitura di servizi di gestione e di escluderne altri, ovvero
 - b) implichi che gli Stati membri debbano identificare, tra i tipi di fondi presenti nel suo ordinamento, quelli rientranti nella definizione di «fondi comuni di investimento», estendendo a tutti tali fondi il beneficio dell'esenzione.

3. In caso di soluzione della seconda questione nel senso che gli Stati membri possono limitare a taluni «fondi comuni di investimento» il beneficio dell'esenzione, come incidano sull'esercizio di tale potere discrezionale i principi di neutralità dell'imposizione, di parità di trattamento e di prevenzione della distorsione della concorrenza.

4. Se l'art. 13 B, lett. d), n. 6, abbia un'efficacia diretta.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con sentenza 6 luglio 2005, nella causa Optimum — Telecomunicações, SA contro Fazenda Pública

(Causa C-366/05)

(2005/C 330/15)

(Lingua processuale: il portoghese)

Con sentenza 6 luglio 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2005, nella causa Optimum Telecomunicações SA contro Fazenda Pública, il Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (¹), concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (²), debba essere interpretato restrittivamente nel senso che impone, come condizione dell'obbligo ivi imposto agli Stati membri di esentare determinate operazioni di raccolta dei capitali, che si tratti di operazioni che ai sensi della versione della direttiva vigente prima del 1985 potevano essere esenti dall'imposta o soggette ad un'aliquota ridotta — vale a dire solo quelle previste degli artt. 4, n. 2, e 8 — e che, inoltre, al 10 luglio 1984 si trovassero in tale situazione.
- 2) Se gli artt. 7, n. 1, e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, debbano essere interpretati nel senso che vietano l'applicazione

dell'imposta di bollo, in virtù di una norma nazionale come quella del decreto-legge 14 dicembre 2001, n. 322-B, che ha introdotto il punto 26 («conferimenti di capitale») nella Tabela Geral do Imposto do Selo, ad una società per azioni di diritto portoghese in occasione di un aumento del capitale sociale effettuato in numerario, quando al 1o luglio 1984 tale operazione era sì soggetta a quell'imposta, ma ne risultava esente.

(¹) GU L 249, pag. 25.

(²) GU L 156, pag. 23.

Ricorso proposto il 10 ottobre 2005 dalla sig.ra Bart Nijs avverso l'ordinanza pronunciata il 26 maggio 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-377/04 Bart Nijs contro Corte dei Conti delle Comunità europee

(Causa C-373/05 P)

(2005/C 330/16)

(lingua processuale: il francese)

Il 10 ottobre 2005, la sig.ra Bart Nijs, rappresentata dal sig. Fränk Rollinger, avvocato, ha presentato alla Corte di giustizia delle comunità europee ricorso avverso l'ordinanza pronunciata il 26 maggio 2005 dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) nella causa T-377/04, Bart Nijs contro Corte dei Conti delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare formalmente ricevibile il presente ricorso d'impugnazione;
- dichiarare nel merito il presente ricorso di impugnazione fondato;
- dichiarare che l'oggetto del reclamo della sig.ra Bart Nijs 27 febbraio 2004 è identico all'oggetto del ricorso della sig.ra Bart Nijs depositato il 16 settembre 2004 presso la cancelleria del Tribunale di primo grado;
- dichiarare ricevibile il ricorso della sig.ra Bart Nijs;
- annullare, di conseguenza, l'ordinanza della seconda sezione del Tribunale di primo grado 26 maggio 2005 e rinviare la presente causa per la trattazione dinanzi al Tribunale di primo grado in diversa composizione.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ritiene che il Tribunale di primo grado ha ingiustamente dichiarato l'irricevibilità del ricorso della sig.ra Bart Nijs mentre quest'ultima afferma che la fase precontenziosa del procedimento, e più precisamente l'art. 90, n. 2 dello Statuto è stata osservata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, il 23 agosto 2005, nella causa sig. Erhard Geuting contro Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

(Causa C-375/05)

(2005/C 330/17)

(Lingua processuale: il tedesco)

Con ordinanza 23 agosto 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 2005, nella causa sig. Erhard Geuting contro Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Si sottopongono alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali, relative all'interpretazione dell'art. 4 a, terzo trattino, sub ii), del regolamento (CEE) n. 805/68 ⁽¹⁾, nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 2066/92 ⁽²⁾:

- a) se una giovenca pregna sia da considerarsi vacca nutrice ai sensi della Sezione 1 del regolamento solo quando sostituisce una vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio;
- b) se una giovenca pregna sia da considerarsi vacca nutrice ai sensi della Sezione 1 del regolamento anche quando essa, nella precedente campagna di commercializzazione, ha sostituito una vacca nutrice per la quale è stata presentata una domanda di premio e che è stata dichiarata avente diritto al premio;
- c) se una giovenca pregna per la quale è stata presentata una domanda di premio dia ancora diritto ad esso qualora partorisca un vitello prima della scadenza del termine per presentare la domanda.

2. Si sottopongo alla Corte di giustizia delle Comunità europee anche le seguenti questioni pregiudiziali sull'interpretazione

degli artt. 33, nn. 2, e 4 del regolamento (CEE) n. 3886/92 ⁽³⁾, nella versione risultante dal regolamento (CE) n. 2311/96 ⁽⁴⁾:

- a) se sia da intendersi che un produttore non ha utilizzato i propri diritti al premio in una campagna di commercializzazione quando egli ha sì richiesto il premio, ma la domanda è stata respinta in quanto i capi di bestiame interessati non davano diritto al premio;

Se ciò valga anche quando non sussistono elementi per ritenere che la domanda sia stata presentata abusivamente.

Se ciò sia compatibile con il principio di diritto comunitario della proporzionalità.

- b) se l'art. 33, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3886/92 vada interpretato nel senso che in casi come quello in esame i diritti al premio vengono mantenuti in quanto si è in presenza di un caso eccezionale (debitamente giustificato);
- c) se i diritti al premio che sono stati sottratti ad un produttore in forza dell'art. 33, n. 4, del regolamento (CEE) n. 3886/92 in quanto egli, nella campagna di commercializzazione del 1998, ha utilizzato i suoi diritti al premio per più del 70 % ma per meno del 90 %, una volta decorso il periodo di esclusione biennale vadano assegnati, con diritto di precedenza, a tale produttore.

⁽¹⁾ GU L 148, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 215, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 391, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 313, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio), con ordinanza 9 settembre 2005, nella causa Samotor SPRL contro État Belge

(Causa C-378/05)

(2005/C 330/18)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 9 settembre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 ottobre 2005, nella causa Samotor SPRL contro État Belge, la Cour de cassation (Belgio) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, quando la cessione dei beni è destinata ad un soggetto passivo di imposta che ha stipulato in buona fede il contratto ignorando la frode commessa dal venditore, il principio di neutralità fiscale dell'imposta sul valore aggiunto osti a che l'annullamento del contratto di compravendita, in virtù di una norma di diritto civile interno, che sanziona questo contratto con la nullità assoluta perché contrario all'ordine pubblico per una causa illecita in capo all'alienante, comporti per il detto soggetto passivo la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta.

2) Se la soluzione da dare sia diversa qualora la nullità assoluta derivi da una frode alla stessa imposta sul valore aggiunto.

3) Se la soluzione da dare sia diversa qualora la causa illecita del contratto di vendita, che comporta la nullità assoluta di quest'ultimo in diritto interno, sia una frode all'imposta sul valore aggiunto nota ai due contraenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 14 ottobre 2005, nel procedimento Johan Piek contro Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

(Causa C-384/05)

(2005/C 330/19)

(Lingua processuale: olandese)

Con ordinanza 14 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 2005, nel procedimento Johan Piek contro Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 ⁽¹⁾, osti ad una normativa nazionale adottata per la sua attuazione, formulata in modo tale che i produttori che hanno contratto obblighi di investimento, indipendentemente se ciò sia avvenuto o meno nell'ambito di un piano di sviluppo, possono ottenere un quantitativo specifico di riferimento solo qualora abbiano contratto tali obblighi dopo il 1° settembre 1981 ma prima del 1° marzo 1984.

2) Per l'ipotesi in cui la questione 1 non possa essere risolta in senso generale: quali siano i criteri in base ai quali si può valutare in che misura il limite di tempo ricordato nella questione 1 sia compatibile con il regolamento n. 857/84.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat (Francia) con decisione 19 ottobre 2005 nel procedimento Confédération Générale du Travail, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.), Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), Confédération Générale du Travail — Force Ouvrière contro Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement

(Causa C-385/05)

(2005/C 330/20)

(Lingua processuale: il francese)

Con decisione 19 ottobre 2005, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 ottobre 2005, nel procedimento Confédération Générale du Travail, Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), Confédération Française de l'Encadrement C.G.C. (C.F.E.-C.G.C.), Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.), Confédération Générale du Travail — Force Ouvrière contro Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, il Conseil d'Etat ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, in considerazione dell'obiettivo della direttiva 11 marzo 2002, 2002/14/CE ⁽¹⁾, consistente, ai sensi del suo art. 1, n. 1, nell'istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità, il fatto che la direttiva lasci agli Stati membri il compito di determinare le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati debba essere interpretato nel senso che è consentito a tali Stati di prendere in considerazione in modo differenziato talune categorie di lavoratori ai fini dell'applicazione di tali soglie.

2) Se la direttiva 20 luglio 1998, 98/59/CE⁽²⁾, possa essere interpretata nel senso che essa permette un regime avente l'effetto di esonerare, anche se temporaneamente, taluni stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 dipendenti dall'obbligo di creare una struttura di rappresentanza dei lavoratori, mediante norme sul calcolo del numero dei dipendenti che escludono il computo di alcune categorie di dipendenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative a tale rappresentanza.

(¹) Direttiva 11 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori – Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29).

(²) Direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).

La ricorrente ritiene anche che la Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, n. 6, dello stesso regolamento, dato che la Repubblica ellenica non ha presentato, conformemente a quanto previsto da tale disposizione, un rapporto alla Commissione contenente informazioni riguardanti gli impianti disponibili, e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

Infine la ricorrente addebita alla Repubblica ellenica la violazione dell'art. 17, n. 1, dello stesso regolamento, in quanto non ha adottato nel suo territorio come prevede la disposizione in esame, tutte le misure necessarie per garantire nel suo territorio il controllo annuale preventivo delle apparecchiature fisse contenenti liquido refrigerante in quantità superiore a tre chili.

(¹) GU L 244 del 29.09.2000, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 27 ottobre 2005

(Causa C-390/05)

(2005/C 330/21)

(Lingua processuale: il greco)

Il 27 ottobre 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker, consigliere giuridico e M. Konstantinidi, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, nn. 5, 6, e dell'art. 17, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;
- 2) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ritiene che al Repubblica ellenica abbia violato gli obblighi che le incombono in gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 16, nn. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037⁽¹⁾, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, in quanto non ha adottato i provvedimenti necessari per definire i requisiti professionali minimi del personale che deve garantire il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate.

Cancellazione dal ruolo della causa C-102/03⁽¹⁾

(2005/C 330/22)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-102/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Brindisi): procedimento penale contro Gianfranco Casale, Giuseppe Eugenio Caroli.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

Cancellazione dal ruolo della causa C-389/04⁽¹⁾

(2005/C 330/23)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 5 ottobre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-389/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

(¹) GU C 273 del 6.11.2004.

Cancellazione dal ruolo della causa C-400/04 ⁽¹⁾

(2005/C 330/24)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 19 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-400/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-472/04 ⁽¹⁾

(2005/C 330/27)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 7 settembre 2005 il presidente della Quinta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-472/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 6 dell'8.1.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-402/04 ⁽¹⁾

(2005/C 330/25)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 4 ottobre 2005 il presidente della Quinta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-402/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 273 del 6.11.2004.

Cancellazione dal ruolo della causa C-483/04 ⁽¹⁾

(2005/C 330/28)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 8 settembre 2005 il presidente della Quinta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-483/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 19 del 20.1.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-450/04 ⁽¹⁾

(2005/C 330/26)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 28 settembre 2005 il presidente della Quarta Sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-450/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 314 del 18.12.2004.

Cancellazione dal ruolo della causa C-485/04 ⁽¹⁾

(2005/C 330/29)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 12 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-485/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 31 del 5.2.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-44/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/30)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-44/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-86/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/33)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 7 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-86/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-55/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/31)

(Lingua processuale: il finlandese)

Con ordinanza 16 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-55/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia.

⁽¹⁾ GU C 82 del 2.4.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-95/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/34)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 20 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-95/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-84/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/32)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 7 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-84/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.4.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-123/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/35)

(Lingua processuale: l'italiano)

Con ordinanza 6 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-123/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.

⁽¹⁾ GU C 115 del 14.5.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-156/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/36)

(Lingua processuale: il greco)

Con ordinanza 26 settembre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-156/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.5.2005.

Cancellazione dal ruolo della causa C-160/05 ⁽¹⁾

(2005/C 330/37)

(Lingua processuale: il francese)

Con ordinanza 4 ottobre 2005 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-160/05: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU C 115 del 14.5.2005.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2005 —
Freistaat Thüringen/Commissione**

(Causa T-318/00) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Applicazione abusiva degli aiuti — Rischio di elusione dell'ordine di restituzione — Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale)

(2005/C 330/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Freistaat Thüringen (Germania) [Rappresentante: sig. M. Schütte, avocat]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. K.-D. Borchardt e V. Kreuzschitz, agenti, assistiti dal sig. C. Koenig]

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania [Rappresentanti: sigg. W.-D. Plessing e T. Jürgensen, agenti, assistiti dal sig. R. Bierwagen, avocat]

Interveniente a sostegno della convenuta: ODS Optical Disc Service GmbH (Amburgo, Germania) [Rappresentanti: sigg. I. Brinker e U. soltész, avocats]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH, (Turingia) (GU L 318, pag. 62).

Dispositivo della sentenza

1) La decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) è annullata nella parte in cui:

— all'art. 1, n. 1, essa include, a titolo dell'aiuto concesso alle società R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG e Pilz Albrechts GmbH, in vista della costruzione, della gestione e del risanamento dello stabilimento di CD a Albrechts (Turingia), un importo di 54,7 milioni di DEM in forma di garanzia del Land della Baviera, un importo di 3 milioni di DEM in forma di rinuncia al credito, nonché un importo di 63,45 milioni di DEM e un importo di 19,42 milioni di DEM in forma di sovvenzione e premi all'investimento concessi dal Land della Turingia e dal Land della Baviera;

— all'art. 1, n. 2, essa comprende a titolo dell'aiuto concesso ai fini della ristrutturazione della società CDA Compact Disc Albrechts GmbH, un importo di 33 milioni di DEM a titolo di acquisto del capitale sociale della PA/CD Albrechts e un importo di 21,3 milioni di DEM a titolo di benefici in forma di interessi;

— all'art. 1, n. 2, essa dichiara che il prezzo di acquisto 3 milioni di DEM comporta degli aiuti e che il credito di 15 milioni di DEM concesso dalla LfA costituivano un aiuto «destinato alla ristrutturazione della società CDA Compact Disc Albrechts GmbH»;

— all'art. 2, essa ordina il recupero dell'aiuto descritto all'art. 1 presso le società CDA Datenträger Albrechts GmbH e LCA Logistik Center Albrechts GmbH, nonché presso tutte le altre imprese alle quali gli attivi e/o le infrastrutture delle società R. E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG o Pilz Albrechts GmbH sono state o saranno trasferiti al fine di sottrarsi alle conseguenze della presente decisione.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle del Land della Turingia. La Repubblica federale di Germania e la ODS Optical Disc Service GmbH sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 355 del 9.12.2000.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2005 —
CDA Datenträger Albrechts GmbH/Commissione**

(Causa T-324/00) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Applicazione abusiva degli aiuti — Rischio di elusione dell'ordine di restituzione — Recupero degli aiuti presso società che hanno acquisito le attività strumentali del beneficiario iniziale)

(2005/C 330/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CDA Datenträger Albrechts GmbH (Albrechts, Germania) [Rappresentanti: sigg. T. Schmidt-Kötters e D. Uwer, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. K.-D. Borchardt e V. Kreuzschitz, agenti, assistiti dal sig. C. Koenig]

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania [Rappresentanti: sigg. W.-D. Plessing e T. Jürgensen, agenti, assistiti dal sig. R. Bierwagen, avocat]

Interveniente a sostegno della convenuta: ODS Optical Disc Service GmbH (Amburgo, Germania) [Rappresentanti: sigg. I. Brinker e U. Soltész, avocats]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (GU L 318, pag. 62).

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'art. 2, n. 3, della decisione della Commissione 21 giugno 2000, 2000/796/CE, relativa ad aiuti concessi dalla Germania in favore di CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) è annullata.*
- 2) *Non occorre più statuire sul resto della domanda.*
- 3) *La Commissione supporterà le proprie spese nonché le spese della CDA Datenträger Albrechts GmbH. La Repubblica federale di Germania e la ODS Optical Disc Service GmbH supporteranno le proprie spese.*

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Groupe Danone/Commissione

(Causa T-38/02) (¹)

(«Concorrenza — Intese — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Comunicazione sulla collaborazione»)

(2005/C 330/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Groupe Danone (Parigi, Francia) [Rappresentante(i): avv.ti A. Winkler e M. Waha]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): A. Bouquet e W. Wils, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 5 dicembre 2001, n. 2003/569/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (caso n. IV/37.614/F3 PO/ Interbrew e Alken-Maes) (GU 2003, L 200, pag. 1), e in subordine la riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con l'art. 2 della suddetta decisione

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è fissato in 42,4125 milioni di euro.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La ricorrente supporterà le proprie spese e tre quarti di quelle della Commissione. La Commissione supporterà un quarto delle proprie spese.*

(¹) GU C 97 del 20.4.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Beatriz Salvador García/Commissione

(Causa T-205/02) (¹)

(Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a) dell'allegato VII dello Statuto — Servizi svolti per un altro Stato o per una organizzazione internazionale — Nozione di dimora abituale — Motivazione)

(2005/C 330/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Beatriz Salvador García (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, J. Guillem Carrau, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall, agente, assistito da J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione 27 marzo 2002 con la quale la Commissione nega alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista dall'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, nonché le indennità connesse.

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.*

(¹) GU C 219 del 14.9.2002

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Herrero Romeu/Commissione

(Causa T-298/02) (¹)

(«Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Motivazione — Principio della parità di trattamento»)

(2005/C 330/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Anna Herrero Romeu (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: sigg. J. García-Gallardo Gil-Fournier, J. Guillem Carrau, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. J. Currall, agente, assistito dai sigg. J. Rivas-Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione 10 giugno 2002 con cui la Commissione ha rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché delle indennità ad essa collegate

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Dedeu i Fontcuberta/Commissione

(Causa T-299/02) (¹)

(«Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per conto di un altro Stato — Nozione di residenza abituale»)

(2005/C 330/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carles Dedeu i Fontcuberta (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, J. Guillem Carrau, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall, agente, assistito de J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert, avvocati]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione di rigetto implicito del reclamo del ricorrente 23 settembre 2002 e di rigetto esplicito del 14 novembre 2002, con cui è stato negato il beneficio dell'indennità di dislocazione, di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee nonché delle indennità ad essa connesse.

Dispositivo della sentenza

- 1) *La nota della Commissione 25 febbraio 2002 e la decisione della Commissione 14 novembre 2002 sono annullate nella parte in cui negano alla ricorrente la concessione del beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee, nonché il beneficio dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5, n. 1, dell'allegato medesimo.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione è condannata a tutte le spese del procedimento.*

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2005 —
Regione siciliana/Commissione**

(Causa T-60/03) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Art. 230, quarto comma, CE — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Decisione della Commissione relativa alla soppressione e al recupero di un contributo finanziario — Art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 — Errore manifesto di valutazione»)

(2005/C 330/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione siciliana [Rappresentanti: sig. G. Aiello, successivamente sig. A. Cingolo, avvocati dello Stato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sigg. E. de March e L. Flynn, agenti]

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2002, C (2002) 4905, relativa alla soppressione del contributo concesso alla Repubblica italiana con decisione C (87) 2090 026 della Commissione del 17 dicembre 1987, concernente la concessione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale in favore di un investimento per infrastrutture, di importo uguale o superiore a 15 milioni di [euro] in Italia (regione: Sicilia), e al recupero dell'anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo

Dispositivo della sentenza

- 1) *L'eccezione di irricevibilità è respinta.*
- 2) *Il ricorso è respinto in quanto infondato.*
- 3) *La ricorrente sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 —
Salazar Brier/Commissione**

(Causa T-83/03) ⁽¹⁾

(«Dipendenti — Remunerazione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII allo Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Motivazione — Principio di parità di trattamento»)

(2005/C 330/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Tomás Salazar Brier (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: avv.ti J. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentante: sig. J. Currell, agente, assistito dagli avv.ti J. Rivas Andrés e J. Gutiérrez Gisbert]

Oggetto della causa

Ricorso diretto ad ottenere l'annullamento delle decisioni della Commissione 24 febbraio 2003, di rigetto implicito del reclamo del ricorrente, e 24 marzo 2003, di rigetto esplicito, che negano allo stesso il beneficio dell'indennità di dislocazione prevista all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché delle indennità ad essa associate.

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 ottobre 2005
— Les Éditions Albert René (Parigi, Francia)/Uami

(Causa T-336/03) ⁽¹⁾

(*Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio denominativo anteriore comunitario e nazionale OBELIX — Domanda di marchio denominativo comunitario MOBILIX — Art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94*)

(2005/C 330/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Les Éditions Albert René (Parigi, Francia) [Rappresentante: sig. J. Pagenberg, avvocato]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: sig. S. Laitinen, agente]

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Orange A/S (Copenaghen, Danimarca) [Rappresentante: sig. J. Balling, avvocato]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 14 luglio 2003 (pratica R 0559/2002-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra Les Éditions Albert René e Orange A/S.

Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 85 del 3.4.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 —
Rafael De Bustamante Tello/Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-368/03) ⁽¹⁾

(«*Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto — Servizi effettuati per un altro Stato — Nozione di residenza abituale — Principio di parità di trattamento*»)

(2005/C 330/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Rafael De Bustamante Tello (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, D. Domínguez Pérez e A. Sayagués Torres, avvocati]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: M. Sims e D. Cagna Fano, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione del Consiglio 28 luglio 2003, con cui è stata negata alla ricorrente la concessione dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee, nonché delle indennità alla medesima collegate.

Dispositivo della sentenza

1) Il ricorso è respinto.

2) Le spese sono compensate.

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 —
Peek & Cloppenburg KG/UAMI

(Causa T-379/03) ⁽¹⁾

(«*Marchio comunitario — Marchio denominativo Cloppenburg — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Provenienza geografica — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94*»)

(2005/C 330/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf, Germania) [Rappresentanti: inizialmente avv. U. Hildebrandt, successivamente avv.ti P. Lange, P. Wilbert e A. Auler, e successivamente avv.ti P. Lange, P. Wilbert, A. Auler e J. Steinberg]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentanti: inizialmente sigg. D. Schennen e G. Schneider, successivamente sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e G. Schneider, agenti]

Oggetto della causa

Ricorso contro la decisione 27 agosto 2003 (R 105/2002-4) della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, concernente la domanda di registrazione del segno denominativo Cloppenburg come marchio comunitario

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 agosto 2003 (R 157/2002-4) è annullata.*
- 2) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.*

(¹) GU C 35 del 7.2.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2005 — Cofradía de pescadores de «San Pedro» de Bermeo e a./ Consiglio

(Causa T-415/03) (¹)

(«Pesca — Conservazione delle risorse del mare — Stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro — Scambio dei contingenti di pesca — Trasferimento alla Repubblica francese di una quota del contingente di pesca delle acciughe assegnato alla Repubblica portoghese — Annullamento delle disposizioni che autorizzano tale trasferimento — Diminuzione per il Regno di Spagna delle possibilità di pesca effettive — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Esistenza del danno»)

(2005/C 330/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cofradía de pescadores de «San Pedro» de Bermeo (Bermeo, Spagna) e le altre ricorrenti, i cui nomi compaiono in allegato alla presente sentenza [Rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez, G. Martínez-Villaseñor, A. García Castillo e R. Troncoso Ferrer]

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: sigg. M. Balta e F. Florindo Gijón, agenti]

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente sig. T. van Rijn e sig.ra S. Pardo Quintillán, successivamente sigg. van Rijn e F. Jimeno Fernández, agenti] e Repubblica francese [Rappresentanti: sig. G. de Bergues e sig.ra A. Colomb, agenti]

Oggetto della causa

Ricorso per il risarcimento del danno che le ricorrenti asseriscono di aver subito a seguito dell'autorizzazione da parte del Consiglio del trasferimento alla Repubblica francese di una quota del contingente di acciughe assegnato alla Repubblica portoghese.

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Le ricorrenti sopportano le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.*
- 3) *La Repubblica francese e la Commissione sopportano le proprie spese.*

(¹) GU C 47 del 21.2.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Fardoom e Reinard/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-43/04) (¹)

(Dipendenti — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2001/2002)

(2005/C 330/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Mohammad Reza Fardoom (Roodt-sur-Syre, Lussemburgo) e Marie-José Reinard (Bertrange, Lussemburgo) [rappresentanti: avv.ti G. Bouneou e F. Frabetti]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: J. Currall e H. Kramer, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento, in via principale, dell'esercizio di valutazione 2001/2002, relativamente ai ricorrenti e, in subordine, dei rapporti informativi dei ricorrenti per tale esercizio.

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione che adotta il rapporto informativo della sig.ra Marie-José Reinerd relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2002 è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *La Commissione è condannata a sopportare, oltre le proprie spese, quelle della sig.ra Reinard.*
- 4) *Il sig. Mohammad Reza Fardoom sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 94 del 17.04.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Micha/Commissione**(Causa T-50/04) (¹)**

«Dipendenti — Esercizio 1999/2001 — Rapporto informativo — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Ritardo nella redazione del rapporto informativo»

(2005/C 330/51)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Emmanuel Micha (Roeser, Lussemburgo) [rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avocats]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione recante il rapporto informativo finale sul ricorrente per il periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione sopporterà le spese proprie ed i due terzi di quelle sostenute dal ricorrente.*

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 ottobre 2005 — Leite Mateus/Commissione**(Causa T-51/04) (¹)**

«Dipendenti — Rapporto di valutazione della carriera — Periodo di riferimento 2001/2002»

(2005/C 330/52)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Carlos Alberto Leite Mateus (Zaventem, Belgio) [rappresentanti: sigg. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ed E. Marchal, avocats,]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: sigg. J. Currall e H. Krämer, agenti]

Oggetto della causa

Domanda d'annullamento della decisione del notatore d'appello 14 marzo 2003 relativa al rapporto di valutazione della carriera (REC) 2001/2002 del ricorrente.

Dispositivo della sentenza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 94 del 17.4.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005 — Cwik/Commissione delle Comunità europee**(Causa T-96/04) (¹)**

«Dipendenti — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Rapporto di valutazione della carriera — Ricorso d'annullamento — Eccezione di illegittimità — Errori manifesti di valutazione — Errori di fatto — Molestie psicologiche — Risarcimento del danno subito — Danno morale»

(2005/C 330/53)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Michael Cwik (Tervuren, Belgio) [Rappresentanti: N. Lhoëst e E. de Schietere de Lophem,]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: L. Lozano Palacios e H. Krämer, agenti]

Oggetto della causa

Da un lato, la domanda d'annullamento della decisione della Commissione che conferma il rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2002 e, d'altro lato, la domanda di versamento di un indennizzo simbolico a risarcimento dell'asserito danno morale.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 106 del 30 aprile 2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 27 ottobre 2005 — Eden/UAMI

(Causa T-305/04) (¹)

«Marchio comunitario — Marchio olfattivo Odore di fragola matura — Impedimento assoluto alla registrazione — Segno non rappresentabile graficamente — Art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»

(2005/C 330/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eden SARL (Parigi, Francia) [Rappresentante: sig.ra M. Antoine-Lalance, avvocato]

Convenuto(i): Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: sig. A. Folliard-Monguiral, agente]

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 maggio 2004 (procedimento R 591/2003-1), relativo alla domanda di registrazione del segno olfattivo Odore di fragola matura come marchio comunitario

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2005 — Makro Cash & Carry Nederland/Commissione

(Causa T-258/99) (¹)

«Aiuti di Stato — Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis — Distributori di benzina — Rischio di cumulo degli aiuti — Aiuti interessati dalla comunicazione — Interesse ad agire»

(2005/C 330/55)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Makro Cash & Carry Nederland BV (Amsterdam, Paesi Bassi) [Rappresentanti: avv.ti I. Cath, K. Tattersall e R. Blaauboer]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: inizialmente G. Rozet e H. Speyart, agenti, assistiti dagli avv.ti J.C.M. van der Beek e L. Hancher, poi G. Rozet e H. van Vliet, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 luglio 1999, 1999/705/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a favore di 633 distributori di benzina olandesi situati nelle regioni di confine con la Germania (GU L 280, pag. 87).

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.
- 2) La ricorrente sopporta le spese.

(¹) GU C 34 del 5/2/2000.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2005 — Air Bourbon/Commissione

(Procedimento T-321/04) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Pubblicazione di una comunicazione succinta — Irricevibilità)

(2005/C 330/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Air Bourbon (Sainte-Marie, île de la Réunion, Francia) [Rappresentante(i): avv. S. Vaisse]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee [Rappresentante(i): C. Giolito e J. Buendía Sierra, agenti]

Oggetto della causa

Annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, C (2003) 4708 def., che dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto N427/2003 concesso dalle autorità francesi alla Air Austral

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Non occorre statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Air Austral.
- 3) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 262 del 23.10.2004.

Ricorso presentato il 26 settembre 2005 — Anhauser-Busch/UAMI

(Causa T-366/05)

(2005/C 330/57)

Lingua di presentazione del ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anhauser-Busch, Inc. (St. Louis, USA) [Rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann, G. Burkhart]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Budějovický Budvar, národní podnik (České Budějovice, Repubblica ceca).

Oggetto della domanda

- Annullamento parziale della decisione della Commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2005 (caso R 541/2004-2), in particolare, nella parte in cui rigetta il ricorso con riferimento ai prodotti di cui alla classe 33, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Anhauser-Busch, Inc.

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione: Marchio denominativo «BUDWEISER» per prodotti rientranti nelle classi 32 e 33 — domanda n. 1.603.489

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: Budějovický Budvar, národní podnik

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione: marchio emblematico internazionale e la parola marchio «BUDWEISER» e «BUDWEISER BUDVAR» per prodotti delle classi 31 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i suddetti prodotti

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Violazione dell'art. 18, n. 1, lett. b) del Regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non vi è rischio di confusione tra i marchi in conflitto. I prodotti sono sufficientemente dissimili per escludere ogni confusione da parte del consumatore.

Ricorso presentato il 19 ottobre 2005 — I.R.I.P.A. Abruzzo/Commissione

(Causa T-384/05)

(2005/C 330/58)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente(i): Istituto Regionale per gli Interventi Promozionali in Agricoltura — I.R.I.P.A. Abruzzo (Pescara, Italia) [Rappresentante(i): Avv.ti Gianluca Belotti, Nicola Pisani ed Emanuele Dell'Elce]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

- annullare la decisione della Commissione di cui alla lettera del 9 agosto 2005 e, per quanto occorra, la lettera della Commissione del 12 ottobre 2005, disponendo che la Commissione, ricorrendone tutti gli altri presupposti, ammetta la ricorrente alla sovvenzione in parola;
- condannarsi la Commissione alla rifusione delle spese di causa sostenute.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione delle Comunità europee del 9 agosto 2005, ricevuta dalla ricorrente il 12 agosto 2005, con la quale la ricorrente è stata informata che la sua domanda di contributo finanziario a titolo del Regolamento (CE) n. 814/2000 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l'anno 2005, non è stata selezionata, per la sua pretesa incapacità finanziaria.

Contrariamente a quanto addotto dalla Commissione per giustificare il diniego dell'istanza di finanziamento, la ricorrente sostiene che la capacità finanziaria sua e dei suoi partners nell'iniziativa era ampiamente superiore a quella prevista dal bando, anche seguendo un'interpretazione rigorosa del criterio di liquidità come indicato dalla Commissione.

Per altra via, la ricorrente sostiene che il medesimo criterio relativo alla liquidità, per come interpretato dalla Commissione, è manifestamente illogico e sproporzionato agli obiettivi perseguiti, limitando in tal modo ed artificialmente i possibili candidati. Si ritiene a questo riguardo che il requisito della capacità finanziaria era pienamente soddisfatto, in quanto la liquidità era ampiamente superiore al 100 % della sovvenzione totale richiesta (263.895,50 €); e che in ciascuno dei tre esercizi per i quali i bilanci ed i conti economici erano stati approvati e chiusi, la liquidità posseduta dal richiedente ed i suoi partners era nettamente superiore a questo ammontare.

**Ricorso presentato il 21 ottobre 2005 — Transn utica/
Commissione delle Comunit  europee**

(Causa T-385/05)

(2005/C 330/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Transn utica-Transportes e Navega o, SA (Mato-sinhos, Portogallo) [Rappresentanti: avv.ti C. Fern ndez Vici n, I. Moreno-Tapia, D. Ortig o Ramos, B. Aniceto Silva]

Convenuta: Commissione delle Comunit  europee

Oggetto della domanda

- Annullare nella sua totalit  la decisione della Commissione 6 luglio 2005, (caso REM 05/2004) relativa ad un procedimento di condono e di rimborso di dazi doganali.
- condannare la Commissione alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente   una societ  portoghese, operante essenzialmente nel trasporto merci. Nel 1994 un'altra societ  portoghese spediva talune forniture di tabacco e di alcool etilico dal Portogallo a paesi all'epoca extracomunitari, ai sensi del procedimento di transito comunitario esterno. La ricorrente veniva nominata obbligata principale ai sensi dell'art. 96 del Codice Doganale Comunitario (C.D.C.), per tali forniture. In seguito veniva rilevato che, di fatto, la direzione della ricorrente era completamente all'oscuro di tali operazioni, in quanto uno dei suoi dipendenti aveva agito fraudolentemente, facendo uso di un certificato di garanzia della ricorrente, in violazione delle disposizioni interne.

Dal momento che non vi erano prove che le forniture di cui trattasi erano pervenute all'ufficio doganale di destinazione, alla ricorrente, in quanto obbligato principale, veniva richiesto di pagare il corrispondente debito doganale. La ricorrente faceva successivamente ricorso all'art. 239 CDC per rimborso e il condono del detto debito, perch , essendo ignara delle attivit  non autorizzate del suo dipendente, non era coinvolta in nessuna attivit  fraudolenta e aveva collaborato con le autorit , e inoltre perch , le autorit  doganali portoghesi non la avevano mai informata dei loro sospetti di frode sulle operazioni di cui trattasi. Tale domanda veniva respinta con la impugnata decisione.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato i requisiti fondamentali del procedimento, in quanto ha omesso di sentire il parere del comitato doganale e si   limitata a chiedere al ricorrente di intervenire nel procedimento in una fase molto tardiva. La ricorrente deduce ancora un asserito errore manifesto di valutazione da parte della Commissione dei fatti di cui trattasi, come pure una violazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione. La ricorrente deduce inoltre asserite violazioni del principio di buona amministrazione e del suo diritto di difesa, in quanto la Commissione non ha esaminato con la dovuta attenzione e imparzialit  tutti gli aspetti salienti della fattispecie. La ricorrente deduce infine una asserita violazione del principio di proporzionalit , dal momento che il suo ricorso era stato respinto nonostante che la Commissione e le autorit  portoghesi abbiano dato corso ad indagini per accertare se le operazioni di cui trattasi abbiano dato luogo a contrabbando.

Ricorso presentato il 24 ottobre 2005 — Commissione delle Comunità europee/Reagecon Diagnostics

(Causa T-391/05)

(2005/C 330/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle comunità europee [Rappresentante: L. Flynn, agente]

Convenuta: Reagecon Diagnostics Ltd

Domanda

- Condannare la convenuta a pagare alla Commissione:
 - a) la somma di 169.658,65 Euro corrispondente a 161.953,99 Euro, quale somma capitale e a 7.704,66 Euro quali interessi di mora dal 21 ottobre 2005 al tasso del 5,53 %;
 - b) la somma di 24,53714 Euro, al giorno, quali interessi al tasso del 5,53 % a partire dal 16 novembre 2005, fino al giorno in cui il debito sarà stato interamente pagato.
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Comunità europea, rappresentata dalla Commissione europea stipulava con la convenuta il contratto n. MAS3-CT-1998-0177, nel contesto del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e delle tecnologie marine noto come «programma MAST III»⁽¹⁾. Il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione di un progetto di cooperazione e ricerca detto «sviluppo e prova di un sistema di controllo e monitoraggio di elettrodi selettivi di ioni per l'azoto totale nelle acque marine» il cui svolgimento era previsto per 24 mesi dal 4 dicembre 1998.

Il contratto prevedeva che la Commissione avrebbe concesso un aiuto finanziario al progetto di cui trattasi e il 6 dicembre 1998 veniva pagato alla convenuta un anticipo di 268.000 ECU. Un ulteriore pagamento intermedio di EUR 134.417 veniva effettuato il 6 settembre 2000. Gli importi così pagati dalla Commissione alla convenuta ammontavano a 402.417 EUR.

La Commissione sottoponeva a verifica contabile il contratto il 24 e 25 settembre 2001. Dalla verifica è risultato che i contributi della Commissione fino a quel momento eccedevano di gran lunga il 50 % dei costi del progetto. Dalla verifica è altresì risultato che il rendiconto dei costi sottoposto da un altro partecipante al progetto era stato irregolarmente firmato dalla convenuta.

Il 25 gennaio 2002, la convenuta, presentava un resoconto addizionale dei costi, per i periodi 1° dicembre 1999 e 30 novembre 2000.

La Commissione espletava due controlli tecnici indipendenti del progetto e scambiava corrispondenza con il convenuto sui risultati della verifica contabile, dei detti due controlli e dei temi ivi affrontati. A seguito di ciò, la Commissione emetteva a carico della convenuta una nota di debito, con la quale chiedeva il rimborso dell'importo di 161.953,99 EUR, pari alla differenza tra i costi complessivi di EUR 240.463,01, accettati dalla Commissione e l'importo totale che la Commissione aveva precedentemente pagato alla convenuta.

Con il suo ricorso la Commissione persegue la restituzione dell'importo di cui sopra, unitamente ai relativi interessi, conformemente alla legge irlandese, applicabile al contratto.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 23 novembre 1994, n. 94/804/CE, GU L 334, pag. 59

Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 ottobre 2005 — Comitato «Venezia Vuole Vivere»/Commissione

(Causa T-265/00)⁽¹⁾

(2005/C 330/61)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 335 del 25.11.2000.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 ottobre 2005 — Italia/Commissione

(Causa T-410/04)⁽¹⁾

(2005/C 330/62)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 19 del 22.1.2005.

III

(Informazioni)

(2005/C 330/63)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 315 del 10.12.2005

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 296 del 26.11.2005

GU C 281 del 12.11.2005

GU C 271 del 29.10.2005

GU C 257 del 15.10.2005

GU C 243 dell'1.10.2005

GU C 229 del 17.9.2005

Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>
CELEX:<http://europa.eu.int/celex>
